



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1628

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. SCIREA EZIO MARIO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 5844 del 18 dicembre 1991, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Ezio Mario Scirea nato a Milano (MI), il 1° maggio 1960;

PREMESSO che in data 2 luglio 2020 (prot. interno 1354/20) l'Ufficio Vigilanza Albo apprendeva *[omissis]*, tra gli altri, del Sig. Ezio Mario Scirea, nell'ambito di *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 23 novembre 2020 (prot. n. 58206), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso copia dell'ordinanza cautelare *[omissis]*, con la quale è stata applicata, tra gli altri, al Sig. Scirea, *[omissis]*;

PREMESSO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha altresì comunicato di aver richiesto l'emissione del giudizio immediato nei confronti dello stesso consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che con nota del 18 dicembre 2020 (prot. n. 63227 del 21 dicembre 2020) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso copia del decreto di giudizio immediato, emesso *[omissis]*;

PREMESSO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha altresì confermato la permanenza della misura cautelare *[omissis]* nei confronti del consulente;

PREMESSO che nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare ex *[omissis]*, si può rinvenire che la stessa è stata emessa in relazione ai seguenti fatti di reato:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che per il fatto di reato sopramenzionato, l'ordinanza precisa che:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che l'ordinanza sopracitata specifica che il fatto è stato commesso *[omissis]*;

PREMESSO che il soprarichiamato decreto di giudizio immediato, in linea con quanto riportato nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, afferma che il consulente è imputato:

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che in relazione al delitto di *[omissis]* il decreto afferma che:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*
- *[omissis]*
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che, in relazione al delitto di *[omissis]*, il decreto specifica che il fatto è stato commesso *[omissis]*;

PREMESSO che dalla lettura del decreto si evince che il consulente *[omissis]*;

PREMESSO che con lettera del 13 gennaio 2021 (prot. n. 2685), notificata il 18 gennaio 2021 via Raccomandata A/R presso *[omissis]*, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Scirea l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2 TUF, in ragione dell'applicazione della misura cautelare *[omissis]* e dell'assunzione della qualità di imputato, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]* per i reati di cui agli *[omissis]*;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e di presentare i riscontri deduttivi;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, con nota del 29 gennaio 2021 (prot. n. 6876 del 1° febbraio 2021), il Sig. Scirea, per il tramite degli Avv. *[omissis]* e *[omissis]*, ha presentato memorie difensive;

PREMESSO che nelle citate deduzioni difensive, il consulente ha negato qualsiasi addebito a lui attribuito, non riconoscendo per vera alcuna delle contestazioni oggetto del procedimento penale;

PREMESSO che il consulente ha altresì affermato di aver richiesto *[omissis]*;

PREMESSO che alla luce di quanto precedentemente affermato e non ravvisando alcuno dei presupposti per la sospensione cautelare, il consulente ha richiesto l'archiviazione del procedimento avviato nei suoi confronti;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che la misura cautelare personale *[omissis] ex [omissis]* applicata al consulente, rientra nel novero delle misure cautelari personali che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'OCF, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di offerta fuori sede per il periodo di un anno;

RILEVATO che i reati di *[omissis]* ed *[omissis]* di cui agli artt. *[omissis]* e *[omissis]* c.p. per i quali il Sig. Scirea è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – in considerazione della documentazione acquisita, i fatti di reato addebitati al Sig. Scirea, consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che le deduzioni difensive presentate dal Sig. Scirea all'Organismo in data 29 gennaio 2021, rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, con riferimento all'inesistenza della illiceità delle condotte imputate al Sig. Scirea;

RILEVATO che in tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che non elidono i presupposti normativi di adozione del citato provvedimento cautelare le considerazioni riportate in sede difensiva circa [omissis], rientrando nella competenza dell'Organismo la sola valutazione circa l'assunzione della qualità di imputato da parte del consulente e circa l'idoneità delle circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nell'attività di consulenza finanziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Scirea, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Scirea, dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Scirea dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Ezio Mario Scirea, nato a Milano (MI) il 1° maggio 1960 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti